

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTELLO, TEDESCO TATÒ, SALVATO, IMPOSIMATO, CORRENTI, ONORATO, MACIS e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1989

Previsione – in adempimento di obblighi internazionali – del reato di tortura nel codice penale

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, il Parlamento ha autorizzato (legge 3 novembre 1988, n. 498) il Presidente della Repubblica a ratificare la «Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti», adottata a New York il giorno 10 dicembre 1984 dall'Assemblea delle Nazioni Unite.

A tale Convenzione si era giunti – nel solco aperto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 – dopo che, in data 19 dicembre 1966, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (e correlativo protocollo facoltativo in pari data) aveva codificato tutti i diritti proclamati dalla Dichiarazione universale (ivi compreso il divieto di tortura: articolo

7) e stabilito anche forme di controllo internazionale sulla loro applicazione da parte degli Stati ratificanti (l'Italia ha ciò fatto con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

L'articolo 4 della Convenzione obbliga ogni Stato contraente a rendere tutti gli atti di tortura «passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità»: ciò dopo aver statuito che «ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale».

Peraltro, sin dal 4 novembre 1950 era stata firmata a Roma, nell'ambito del Consiglio d'Europa, la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (ratificata dall'Italia con legge 4 agosto

1955, n. 848), il cui articolo 3 statuiva che «nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti». In relazione a tale Convenzione europea ed al fine precipuo di rafforzare, con specifiche procedure basate su sopralluoghi, la protezione dalla tortura e dalle pene e trattamenti inumani o degradanti delle persone «private di libertà», è stata adottata a Strasburgo il giorno 26 novembre 1987 la «Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso» (l'Italia ha ratificato tale strumento con legge 2 gennaio 1989, n. 7).

Già in base alla legge di ratifica della Convenzione europea del 1950 e al correlativo ordine di esecuzione si sarebbe potuto, data la chiara natura *self-executing* del suddetto articolo 3, ritenere vigente nell'ordinamento interno - ferma restando la necessità di una legge attuativa al fine specifico di descrivere, in forza del principio di stretta legalità, la nuova figura di reato - tale divieto (con tutte le conseguenze sistematiche), laddove autorevole dottrina e giurisprudenza della Corte costituzionale ritengono che «persino in un'ipotesi di inesistenza del cosiddetto ordine di esecuzione d'un trattato (con legge) e, quindi, solo in virtù del principio *pacta sunt servanda* ex articolo 10, primo comma, della Costituzio-

ne, gli organi interni giudiziari e amministrativi dovrebbero adoprarsi a rinvenire nel proprio ordinamento norme o principi (o criteri-guida) di adattamento ordinario al disposto convenzionale, fino a considerare abrogata, ad esempio, una norma del codice di procedura penale relativamente a quei suoi effetti che contrastino con tale disposto, allorchè vi siano misure legittimate da non importa quali contenuti del diritto statale che, almeno «per parti», possano «o ritenersi applicative» del trattato «o adottate proprio in relazione agli impegni con esso assunti».

Ciò, come dimostrò un notissimo caso giudiziario conclusosi con sentenza definitiva nella primavera del 1987 (un tipico ed inequivoco caso di tortura era stato qualificato tentata violenza privata e, prima ancora, non erano state rinvenute nell'ordinamento ragioni sufficienti a fondare il disvalore correlato alla non concessione delle attenuanti generiche), non è stato peraltro ritenuto: donde l'importanza della Convenzione dell'ONU che, specificatamente imponendo agli Stati contraenti di innovare il proprio ordinamento penale, fonda la necessità del presente disegno di legge, il cui scopo è in particolare di introdurre nel nostro ordinamento penale una nuova figura di reato, rubricato come «tortura».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale è preposto il seguente:

«Capo 0I - *Del delitto di tortura.*

Art. 574-bis. *Tortura.* - Il pubblico ufficiale che infligge ad una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, ovvero infine per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che istiga altri a commettere il fatto previsto dal primo comma del presente articolo ovvero autorizza espressamente o tacitamente altri a commetterlo».